



COMUNE DI VILLA CARCINA Provincia di Brescia

Prot.n.15525-08.04

Villa Carcina, li 20 agosto 2008

ORDINANZA SINDACALE N.42

OGGETTO: calendario aperture esercizi commerciali attività di vendita al dettaglio in sede fissa dall'1 giugno al 31 dicembre 2008.

IL SINDACO

VISTI l'art. 54 del DPR 24 luglio 1977, n.616 e l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114;

VISTA la Legge Regionale 23.07.1999, n.14;

AI SENSI della L.R. 28 novembre 2007, n.30 che modifica in materia di orari la L.R. 3 aprile 2000, n.22;

SENTITO il parere delle Organizzazioni dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale;

PRESO ATTO che in data 28 maggio 2008 è entrata in vigore la Legge Regionale n.30 del 28.11.2007 "Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali";

DISPONE

gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono così determinati:

ART. 1 – ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico:

DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 22.00

Nel rispetto di tale fascia oraria massima l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio non superando comunque il limite delle **13 ore giornaliere**.

ART. 2 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE

L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell'esercente. Qualora l'esercente scelga di osservare la mezza giornata di chiusura questa dovrà essere pubblicizzata con le modalità stabilite dal successivo art.7.

ART. 3 – GIORNATE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA

Salvo che non coincidano con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte dell'Amministrazione comunale, non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate:

- a) 1° gennaio
- b) Pasqua
- c) 25 aprile
- d) 1° maggio
- e) 15 agosto
- f) 25 dicembre pomeriggio
- g) 26 dicembre

ART. 4 – APERTURE NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

4.1. - ESERCIZI CON SUPERFICIE DI VENDITA FINO A 250 MQ

Agli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 mq è consentita l'apertura al pubblico **in tutte le giornate domenicali e festive** nell'intero anno solare nel rispetto di:

- orario giornaliero indicato al precedente art. 1;
- chiusura obbligatoria nelle giornate indicate nel precedente art. 3.

4.2 – ESERCIZI CON SUPERFICIE DI VENDITA SUPERIORE A 250 MQ

Agli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita superiore a 250 mq è consentita l'apertura al pubblico nelle seguenti giornate:

- a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
- b) nell'ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre;
- c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
- d) in ulteriori 3 giornate domenicali o festive individuate come segue:
 - domenica 21 settembre 2008
 - sabato 1 novembre 2008
 - domenica 23 novembre 2008

Tali aperture sono consentite nel rispetto di:

- orario giornaliero indicato al precedente art. 1;
- chiusura obbligatoria nelle giornate indicate nel precedente art. 3.

ART. 5 - PARTICOLARI ATTIVITA' DI VENDITA

Sono escluse dall'applicazione di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 le seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali;

ART. 6 - PANIFICATORI

Di norma non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

ART. 7 - CARTELLO ORARIO

L' esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, stabilito in conformità al presente provvedimento, mediante esposizione di cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

ART. 8 - SANZIONI

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e dell'art. 54 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, le violazioni delle presenti norme sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.099,00 irrogata dal Sindaco con la procedura di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 1 comma h) della Legge Regionale 28.11.2007 n. 30, le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per la tipologia di esercizi di vicinato, da 2.000 euro a 5.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 5.000 euro a 3.0000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.

In caso di reiterazione delle violazioni, oltre alla sanzione pecuniaria, si dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni.

Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 2 del presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la stessa violazione. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.

La presente Ordinanza viene notificata:

- allo Sportello Unico Attività Produttive per gli adempimenti previsti;
- al Comando di Polizia Locale per le opportune verifiche e controlli;
- alla Stazione Carabinieri di Villa Carcina per le opportune verifiche e controlli

e viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico con la pubblicazione sul sito INTERNET del Comune di Villa Carcina.

IL SINDACO
Evaristo Bodini